Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 settembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 787.

Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli oggetti di corredo da fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e la durata minima di uso di ciascun oggetto sono determinati nella tabella annessa al presente decreto e vistata dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali provvede per la prima vestizione degli allievi all'inizio dei corsi di istruzione, e, per il tramite degli ispettorati regionali delle foreste, alla rinnovazione del vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per ogni agente è tenuta in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dall'Ufficio matricola di ciascun ispettorato regionale, il secondo dal magazzino centrale vestiario.

Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e le successive rinnovazioni, con le relative date.

In caso di trasferimento ad altro ispettorato regionale, l'agente porta con sè gli oggetti di vestiario, e la sua scheda individuale è inviata, unitamente ai fascicoli matricolari e amministrativi, all'Ispettorato di nuova assegnazione.

Art. 4.

La rinnovazione degli oggetti di vestiario non ha luogo se alla scadenza del prescritto periodo minimo di uso il capo dell'Ispettorato regionale o un funzionario da lui delegato accerti che essi sono ancora in buono stato di conservazione. In tal caso il capo dell'Ispettorato assegna un nuovo termine d'uso.

Quando la durata dell'oggetto sia inferiore al termine stabilito, esso viene rinnovato, addebitando all'agente, qualora la minore durata dipenda da sua negligenza, il valore risultante dall'inventario, ridotto in proporzioni dell'uso fatto, ma in ogni caso non più di due terzi del valore stesso. L'addebito dovrà essere verbalizzato in contradditorio.

Gli oggetti non restituiti all'atto della rinnovazione sono addebitati all'assegnatario per un terzo del loro valore d'inventario.

Art. 5.

La riparazione delle divise e delle calzature, durante il periodo minimo di durata è a carico degli agenti che le hanno in dotazione, salvo per quanto riguarda eventuali gravi deterioramenti dipendenti da forza maggiore.

Art. 6.

Il personale che cessa dal servizio deve restituire gli oggetti in dotazione, ad eccezione di una camicia e di un paio di calzature. Gli oggetti non restituiti sono addebitati ai termini del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

Gli oggetti sostituiti e quelli restituiti, a norma dei precedenti articoli 4 e 6, sono inviati al magazzino centrale vestiario presso la scuola allievi sottufficiali e guardie forestali, perchè siano venduti o riutilizzati ai sensi degli articoli 330, 331, 332, 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Art. 8.

Le somme ricavate dalle vendite e dagli addebiti di cui ai precedenti articoli, saranno versate al cap. 184 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, riguardanti entrate eventuali e diverse dei Ministeri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 74. — RELLEVA

Tabella degli oggetti di vestiario per i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Periodo minimo di uso attribuibile agli oggetti	*ANNOTAZIONI*
	Quantità	Mesi	
Alamari in metallo per giubba	p. 1	24	per tutti, esclusi i marescialli
Alamari ricamati in oro	» 1	12	per marescialli
Aquile in metallo dorato per cappello alpino	n. 1	12	per tutti, esclusi i marescialli
Aquila ricamata in oro per cappello alpino	» 1	12	per marescialli
Berretto rigido con visiera	» 1	24	per tutti
Bottoni piccoli per tasche	» 4	24	per tutti
Bottoni grandi per giubba	» 4	24	per tutti
Bottoni a vite per spalline	» 2	24	per tutti
Camicie di tela g.v.	» 2	24	per tutti
Camicie di flanella g.v.	» 2	24	per tutti
Copricapo a busta g.v.	» 1	12	per tutti
Cappello alpino g.v.	» 1	48	per tutti
Cappotto di castorino g.v.	» 1	36	per tutti tre periodi invernali
Cavigliere in tela g.v.	p. 1	12	per tutti
Gambali alla maremmana	» 1	24	per tutti
Cravatta nera	n. 2	12	per tutti
Cinturone con spallaccio in cuoio marrone	» 1	48	per tutti
Distintivo di grado in seta rossa per giubba	p. 1	12	per guardie scelte
Distintivo di grado in oro per giubba	» 1	12	per brigadieri e vice brigadieri
Distintivo del Corpo	» 2	24	per tutti
Distintivo di grado per cappello	n. 1	12	per marescialli
Distintivo di grado in oro per controspalline	» 1	12	per marescialli
Distintivo di grado in seta rossa per giubba a vento	» 1	24	per guardie scelte
Distintivo di grado in oro per giubba a vento	» 1	24	per brigadieri e vice brigadieri
Distintivo di grado in oro per giubba a vento	» 1	24	per marescialli
Fondina di cuoio marrone	n. 1	48	per tutti
Giubba di tela g.v.	» 2	24	per tutti
Giubba a vento in tessuto impermeabilizzato g.v.	» 1	36	per tutti tre periodi invernali
Giubba di panno g.v.	» 2	24	per tutti
Impermeabile g.v.	» 1	48	per tutti quattro periodi invernali
Nappina di lana colore verde	» 1	12	per tutti esclusi i marescialli
Nappina in metallo dorato	» 1	24	per marescialli
Pantaloni di tela g.v.	» 2	24	per tutti
Pantaloni di panno g.v.	» 2	24	per tutti
Scarpe da montagna in cuoio anfibio colore marrone	p. 2	24	per tutti
Scarpe basse al cromo marrone	» 1	24	per tutti

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 788.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22, concernente il corso di laurea in lettere.

Dopo il comma nono è inserito il seguente, con conseguente spostamento dei commi successivi:

« Per i tre insegnamenti, di cui al comma precedente, che devono essere seguiti per un biennio, valgono le seguenti modalità di esame:

a) indirizzo classico: gli insegnamenti di letteratura italiana e letteratura greca comportano esami annuali; quello di letteratura latina, esami biennali;

b) indirizzo moderno: gli insegnamenti di letteratura italiana e filologia romanza comportano rispettivamente esami annuali; quelli di letteratura latina, storia medioevale e storia moderna comportano esami biennali ».

Art. 51. — L'ultimo capoverso è così modificato:

« Gli insegnamenti di fisica, farmacologia e farmacognosia, chimica fisica, botanica farmaceutica, tecnica e legislazione farmaceutica, chimica bromatologica, biochimica applicata, sono integrati da esercitazioni pratiche. Per queste esercitazioni vale il disposto dell'art 54 ».

Art. 52. — Il secondo capoverso è così modificato:

« Gli studenti non possono sostenere:

a) l'esame del corso di « Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica parte 1ª (Tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche) » se non hanno superato l'esame di « Chimica generale ed inorganica ».

Art. 92. — Alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista, è aggiunta quella di:

« Endocrinologia ».

Art. 119, relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in dermosifilopatia è modificato come segue:

« Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1° Gruppo:

1) Istologia normale e patologica dell'organo cutaneo;

2) Fisiologia generale della cute ed annessi;

3) Semeiologia generale dermatologica;

4) Elementi generali di terapia dermatologica;

5) Parassitologia e microbiologia specialistica;

6) Patologia speciale e clinica dermatologica (biennale).

2° Gruppo:

1) Anatomia normale e patologica dell'apparato urogenitale;

2) Sierologia specialistica;

3) Patologia speciale di clinica sifilovenereologica (biennale).

2° *anno*:

1° Gruppo:

1) Patologia speciale clinica dermatologica (biennale);

2) Tecnopatie dermatologiche;

3) Dermatologia estetica e cosmetologia;

4) Chirurgia dermatologica;

5) Terapia fisica e radiologica in dermatologia.

2° Gruppo:

1) Patologia speciale clinica e terapia sifilovenereologica (biennale);

2) Epidemiologia, profilassi, legislazione e sociologia delle malattie sessuali e cutanee.

I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio attinenti ai campi della specialità. E' obbligatorio per tutta la durata del corso l'internato nella clinica con servizio effettivo di assistente volontario. Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale ».

Art. 123, relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in pediatria è modificato come segue:

« Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Fisiologia dell'accrescimento;
2) Igiene infantile;
3) Patologia e clinica infantile (biennale);
4) Internato e semeiotica infantile (biennale);
5) Ortopedia infantile.

2° *anno*:

1) Puericultura;
2) Patologia e clinica infantile (biennale);
3) Internato e semeiotica infantile (biennale).

Gli esami di ogni materia vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, tranne per quello di patologia e clinica infantile che verrà sostenuto alla fine del secondo anno.

Esame di diploma: dissertazione di una tesi ».

Art. 143, relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in urologia è modificato con l'aggiunta del seguente comma:

7) Anatomia patologica dell'apparato genito-urinario ».

Dopo l'art. 176, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.

25) Scuola di specializzazione in endocrinologia.

Art. 177. — Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Art. 178. — La scuola, che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica e del Centro per lo studio dell'endocrinopatologia della Università di Torino, annessa alla clinica predetta, è posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale e direttore del Centro per lo studio dell'endocrinopatologia della Università di Torino, coadiuvato da docenti da lui proposti.

Art. 179. — Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica medica e dal materiale proveniente dall'ambulatorio del Centro per lo studio della endocrinopatologia della Università di Torino.

Art 180. — Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica endocrinologica, di diagnostica di laboratorio ed altre di indole pratica.

Art. 181. La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche è obbligatoria.

Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 182. — Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere un unico esame di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti a questo ultimo, per poter accedere all'esame di diploma.

Art. 183. — Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di clinica endocrinologica, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 184. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso.

La Commissione dell'esame di diploma è formata da sette membri ed è presieduta dal preside della Facoltà. Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside fra i professori ed i liberi docenti della Università di Torino.

Art. 185. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia, istiologia ed embriologia delle ghiandole endocrine;
2) Fisiologia delle ghiandole endocrine;
3) Biochimica degli ormoni;
4) Farmacologia degli ormoni;
5) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine;
6) Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio;
7) Patologia medica delle ghiandole endocrine;
8) Clinica endocrinologica.

2° *anno*:

1) Clinica endocrinologica;
2) Patologia medica delle ghiandole endocrine;
3) Semeiotica endocrinologica clinica e di laboratorio.
4) Endocrinologia in ginecologia ed ostetricia;
5) Endocrinologia dell'età infantile;
6) Endocrinologia e neuropsichiatria;
7) Chirurgia delle ghiandole endocrine.

I corsi saranno integrati da conferenze su: ormoni ed oncogenesi; problemi dermatologici, oculistici, otorinolaringologici, odontoiatrici di interesse endocrinologico. radiologia endocrinologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 789.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte,

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso

Art. 13. — Il quarto comma viene così modificato:

« Ai fini della determinazione dell'argomento della tesina di cui al comma precedente, si intendono materie di diritto pubblico le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico. Si intendono materie di diritto privato: il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto romano e il diritto del lavoro ».

Agli Istituti esistenti presso la Facoltà di economia e commercio sono aggiunti gli Istituti di diritto commerciale e di lingua e letteratura inglese e americana. Pertanto il primo comma dell'art. 24 è così modificato:

Art. 24. — Alla Facoltà sono annessi gli Istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceolo-

gia e il museo merceologico), di matematica finanziaria, di ragioneria ed economia aziendale, di tecnica bancaria e professionale, commerciale ed industriale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria, di economia politica, di storia economica, di diritto commerciale e di letteratura inglese e americana.

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

13) Cooperazione agricola.

Nello stesso articolo prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Le discipline biennali di « Agronomia generale e coltivazioni erbacee » e di « Chimica agraria » comportano un esame alla fine di ciascuno degli anni di corso ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

35) Storia delle tradizioni popolari;

36) Storia delle dottrine politiche.

Dopo l'art. 77, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la Facoltà di lettere e filosofia, della Scuola di perfezionamento in filologia classica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in filologia classica

Art. 78. — E' istituita, presso la Facoltà di lettere e filosofia, una Scuola di perfezionamento in filologia classica con il fine di promuovere l'incremento degli studi classici e d'integrare, in queste discipline, la preparazione scientifica e professionale dei laureati. La scuola di filologia classica conferisce il diploma di perfezionamento in filologia classica.

Art. 79. — Titolo di ammissione è la laurea in lettere, indirizzo classico; i laureati dell'indirizzo moderno saranno ammessi solo su parere del Consiglio della scuola che può sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare.

Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi valgono le disposizioni di legge vigenti per gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, sentito, ove ritenga, il Consiglio della scuola, lo abbia approvato.

Art. 80. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Sono insegnamenti costitutivi della Scuola:

a) insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura greca (biennale); 2) Letteratura latina (biennale); 3) Grammatica greca e latina; 4) Filologia classica;

b) Insegnamenti complementari 1) Glottologia; 2) Storia comparata delle lingue classiche; 3) Paleografia greca; 4) Paleografia latina; 5) Papirologia; 6) Filologia bizantina; 7) Lingua e letteratura latina medioevale; 8) Critica del testo; 9) Letteratura cristiana antica; 10) Letteratura umanistica; 11) Storia della filosofia antica; 12) Religioni del mondo classico; 13) Metrica greca e latina; 14) Storia della filologia classica.

Art. 81. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono:

avere seguito i corsi negli insegnamenti fondamentali e almeno in tre dei complementari a loro scelta;

avere superato un colloquio sugli argomenti dei corsi degli insegnamenti fondamentali, nonchè un colloquio complessivo di cultura classica, con particolare riferimento alle materie complementari prescelte.

I corsi di Letteratura greca e di Letteratura latina devono essere seguiti per un biennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica, che abbia carattere di ricerca originale, su argomento che rientri nell'ambito degli insegnamenti costitutivi della scuola. Almeno una parte della dissertazione deve essere scritta in latino.

Art. 82. — Il Consiglio della scuola si compone dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti costitutivi. Il Consiglio è presieduto dal direttore, eletto nel suo seno, e nominato dal rettore per un triennio accademico.

Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà.

Il programma della scuola viene compilato dal direttore, sottoposto all'approvazione del Consiglio della scuola e quindi reso pubblico.

Per gli insegnamenti che sono comuni alla Facoltà di lettere e filosofia valgono normalmente i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.

Art. 83. — Le Commissioni per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola. Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore della scuola e si compone di sette membri, compresi i professori che costituiscono il Consiglio della scuola.

Dopo l'art. 97, che elenca gli Istituti della Facoltà di ingegneria vanno inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO
ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale

Art. 98. — La Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione professionale sulla organizzazione e la disciplina del lavoro e degli ordinamenti assistenziali, ed è annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 99. — Alla scuola potranno iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze politiche, nel numero massimo di 150.

Art. 100. — La durata del corso degli studi è di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale.

Art. 101. — Gli iscritti alla scuola debbono pagare le tasse di iscrizione e la soprattassa di esame nella misura che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della Facoltà di giurisprudenza e sentito il Senato accademico.

Il provento delle tasse sarà così ripartito: il 15 % a beneficio del Seminario giuridico per compenso servizio di biblioteca e di esercitazioni; il 70 % a beneficio del

personale insegnante ed in proporzione delle lezioni impartite; il 10 % a beneficio del personale di segreteria e della biblioteca per il maggior lavoro; il 5 % a beneficio dell'Opera universitaria.

Il provento delle soprattasse di esami sarà ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

I diplomati dovranno inoltre pagare la tassa di diploma in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 102. — Alla direzione della scuola sarà preposto un professore della scuola stessa designato dalla Facoltà giuridica e scelto tra gli insegnanti di ruolo. Egli dura in carica un biennio.

Art. 103. — Gli incarichi nella scuola sono deliberati dalla Facoltà giuridica su proposta del direttore, che potrà scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti e, in mancanza, tra persone di riconosciuta competenza nella materia.

Art. 104. — Il Consiglio della scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 105. — Le materie di insegnamento nella scuola sono le seguenti:

1° *anno*:

a) Storia del sindacalismo;
b) Diritto del lavoro (1° corso);
c) Legislazione interna e comparata della previdenza sociale (1° corso);
d) Politica economica finanziaria (1° corso);
e) Assicurazioni sociali,
f) Legislazione comparata del lavoro;
g) Storia del diritto del lavoro (1° corso);
h) Diritto amministrativo del lavoro.

2° *anno*:

a) Diritto del lavoro (2° corso);
b) Legislazione interna e comparata della previdenza sociale (2° corso);
c) Politica economica e finanziaria (2° corso):
d) Storia del diritto del lavoro (2° corso).

Art. 106. — Gli insegnamenti a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio. All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 107. — I componenti le Commissioni degli esami di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia; un altro professore della scuola; un cultore della materia.

La Commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della Facoltà giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 73. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1957.
Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere, per un migliore svolgimento del servizio allo sdoppiamento dell'Ufficio bollo, atti giudiziari, demanio, ige e radio di Udine, in relazione al crescente sviluppo dei servizi stessi, con particolare riguardo all'imposta generale entrata;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio bollo, atti giudiziari, demanio, ige e radio di Udine è sdoppiato in:

1) Ufficio imposta generale entrata e radio;

2) Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio; ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui al precedente art. 1 vengono stabilite con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le variazioni disposte con il presente decreto e tabella annessa avranno effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1957
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 156. — BENNATI

TABELLA

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
	Aziende dello Stato
Udine Ufficio imposta generale sull'entrata e radio.	1. Imposta generale entrata - Accertamento e riscossione Contenzioso relativo Depositi obbligatori.
	2. Servizio radioaudizioni Canoni di abbonamento Tassa di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni e sulle licenze di costruttori e commercianti di materiale radiofonico Contenzioso relativo.
	3. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	4. Tributi speciali per i servizi resi dall'ufficio ai sensi di legge.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
	Aziende speciali
	1. Competenze per atti coattivi e per diritti di terzi.
	Aziende dello Stato
Udine Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio.	1. Registrazione atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Vendita di valori bollati.
	3. Bollazione con marche e visti per bollo.
	4. Tasse a debito.
	5. Imposta di bollo riscuotibile in modo virtuale e tutte le tasse e imposte di bollo comprese quelle in abbonamento.
	6. Imposta in surrogazione del registro e del bollo (stralcio per le imposte di negoziazione e sul capitale estero), tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa.
	7. Imposta sulla pubblicità.
	8. Tasse sulle concessioni governative, compresi i permessi di porto d'armi e di caccia, ma esclusi i diritti di segreteria.
	9. Tasse di pubblico insegnamento.
	10. Tasse di ammissione ai pubblici concorsi, ecc.
	11. Depositi per spese d'asta, ecc.
	12. Riscossione di tutte le multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa.
	13. Pagamento delle spese di giustizia civile e penale.
	14. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
	15. Depositi per domanda di revocazione e cassazione di sentenze.
	16. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.
	17. Demanio pubblico e patrimoniale con i servizi relativi.
	18. Entrate eventuali diverse e recupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	19. Recupero di spese.
	20. Tributi speciali per i servizi resi dall'ufficio ai sensi di legge.
	21. Contenzioso relativo ai servizi amministrati dall'ufficio.
	22. - Tutti gli altri servizi non compresi nella tabella precedente.
	Aziende speciali
	1. Multe e spese da ripartire e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori.

Roma, addì 13 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) dal bivio Cimitero, per Maccoli, Montorso, al bivio Capoferri; 2) dal bivio San Marco a Monti al centro abitato di San Marco; 3) dal bivio Ponte Bagnara, sulla statale n. 88, al centro abitato di Bagnara, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1956, n. 975, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dal bivio Cimitero, per Maccoli, Montorso, al bivio Capoferri;

2) dal bivio San Marco a Monti al centro abitato di San Marco;

3) dal bivio Ponte Bagnara, sulla statale n. 88, al centro abitato di Bagnara;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 12 marzo 1952, n. 582;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dal bivio Cimitero, per Maccoli, Montorso, al bivio Capoferri;

2) dal bivio San Marco a Monti al centro abitato di San Marco;

3) dal bivio Ponte Bagnara, sulla statale n. 88, al centro abitato di Bagnara,

in provincia di Benevento, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 97, nei pressi di Gravina di Puglia, all'innesto con la strada del Roviniero, presso il confine con la provincia di Potenza, con diramazione per Poggiorsini, in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1956, con la quale l'Amministrazione provinciale di Bari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 97, nei pressi di Gravina di Puglia, all'innesto con la strada di Roviniero, presso il confine con la provincia di Potenza, con diramazione per Poggiorsini;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 maggio 1957, n. 839;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla statale n. 97, nei pressi di Gravina di Puglia, all'innesto con la strada del Roviniero, presso il confine con la provincia di Potenza, con diramazione per Poggiorsini, in provincia di Bari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5195)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Peschiera », che dalla statale n. 7, s'innesta alla provinciale per Apice, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1956, n. 974, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Peschiera », che dalla statale n. 7, s'innesta alla provinciale per Apice;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 9 aprile 1957, n. 657;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « Peschiera », che dalla statale n. 7, s'innesta alla provinciale per Apice, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 agosto 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro Luciano Olaechea, Console onorario del Perù a Napoli.

(5170)

In data 13 agosto 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Maria Sandra Cordeiro de Mello, Vice console del Brasile a Roma, con giurisdizione sulle regioni dell'Abruzzo e Molise, Lazio, Sardegna e Umbria.

(5171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Tuscania, località Mandrie (Viterbo)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 15 settembre 1956, nella zona di Tuscania, località Mandrie (Viterbo), della estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, si intende prorogato fino a nuova disposizione.

(5088)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Servitù militari da imporre nei terreni limitrofi al deposito munizioni di Beano (Codroipo)

Intorno al deposito munizioni di Beano nel comune di Codroipo (Udine) sono imposte zone di servitù militari.

(5165)

Abolizione di zone di servitù militari nei terreni limitrofi alla batteria contraerei in contrada Filosofo (comune di Bari).

Con decreto Ministeriale in data 26 luglio 1957 le zone di servitù militari, imposte con regio decreto 12 giugno 1930, n. 1187, nei terreni limitrofi alla batteria contraerei in contrada Filosofo (comune di Bari), sono abolite e di conseguenza le proprietà fondiarie vengono affrancate dall'onere delle servitù militari stesse.

(5166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

— Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 13 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Gelsomino Rosalinda fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 265 — Data: 25 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Fischetti Alfredo fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 409 — Data 27 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Aprile Giuseppe fu Calcedonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 323 — Data 19 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Dini Gino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 20 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Lotteria Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1020 — Data: 1° marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Foi Secondo di Celestino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data 10 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Petruccelli Teresa di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data: 12 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Ercolani Augusto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1108 — Data: 19 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Sanfilippo Gerlando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 17 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Amadio Michele fu Giuliano — Titoli del Debito pubblico — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 484 — Data: 28 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: De Sanctis Deo fu Oscar — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(5085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 5 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,90	624,90	624,91	624,77	—	624,96	624,90	624,94	624,95
$ Can.	656,52	656,75	658,50	657,125	656 —	—	656,50	657 —	657 —	656,50
Fr. Sv. lib	145,81	145,81	145,80	145,805	145,80	—	145,78	145,82	145,81	145,81
Kr. D.	90,32	90,03	90,10	90,08	89,90	—	90,02	89,90	90,41	90,10
Kr. N.	87,50	87,17	87,30	87,27	87,20	—	87,15	87,40	87,58	87,25
Kr. Sv.	120,80	120,49	120,60	120,45	120,60	—	120,38	120,50	120,93	120,60
Fol.	164,20	163,75	163,95	163,70	163,75	—	164 —	163,50	164,33	164 —
Fr. B.	12,51	12,475	12,495	12,485	12,48	—	12,48	12,50	12,53	12,48
Fr. Fr.	149,63	149,17	149,15	149,17	149 —	—	149,03	149,50	149,76	149,10
Fr. Sv. acc.	143,60	143,20	143,10	143,30	143,05	—	143,15	143,50	143,72	143,10
Lst.	1743,55	1740,75	1740 —	1740,375	1739,50	—	1740 —	1745 —	1747,375	1740,50
Dm. occ.	149,52	149,75	149,15	149,25	149,06	—	149,04	149,60	149,80	149,10
Scell. Aust.	24,16	24,09	24,10	24,10	24,10	—	24,095	24,15	24,10	24,12

Media dei titoli del 5 settembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	63,20
Id. 3,50 % 1902	56,50
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,15
Id. 5 % 1936	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,935
1 Dollaro canadese	656,812
1 Franco svizzero lib	145,792
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,415
1 Fiorino olandese	163,85
1 Franco belga	12,482
100 Franchi francesi	149,10
1 Franco svizzero acc.	143,225
1 Lira sterlina	1740,187
1 Marco germanico	149,145
1 Scellino austriaco	24,097

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) a 37 anni:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale nel 1935-36;

2) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti;

4) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

5) per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare.

b) a 39 anni:

1) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa. di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267

c) a 40 anni:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista. sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per coloro che. alla data del 18 giugno 1953, si trovavano alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

d) a 45 anni:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

2) per i mutilati e gli invalidi per causa di servizio.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i 40 anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i 45 anni di età

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero della marina mercantile Ispettorato generale degli affari generali e del personale, entro il 30° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

Nella domanda, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare il titolo che consente loro l'ammissione al concorso;

2) il titolo di studio posseduto.

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda, gli aspiranti debbono altresì dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non essere stati destituiti o dispensati da altro impiego presso una pubblica Amministrazione.

Debbono, infine, indicare se intendono sostenere prove facoltative di stenografia e di lingue estere.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno inviate al recapito che verrà indicato dall'aspirante nella domanda.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) una prova orale;

3) una prova pratica di dattilografia.

B) Prove facoltative:

1) prova pratica di stenografia;

2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove, e le modalità di svolgimento delle prove stesse, sono specificate nel programma annesso al presente decreto

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione, presidente;

due funzionari della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, membri.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non superiore a consigliere di 2ª classe

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più insegnanti per le prove facoltative di lingue estere e di stenografia.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di duecento battute al minuto primo, al netto da penalizzazioni.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto riportato nella prova pratica.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere un voto di almeno sei decimi.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 ord. III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

i) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

s) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio

prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero, nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubbblicazione del presente decreto;

4) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto;

6) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

Tutti i documenti debbono essere prodotti in carta legale, e, se richiesto dalle norme vigenti, debbono essere legalizzati.

Art. 10.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 9, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante agli applicati aggiunti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 157), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di applicato aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1957
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 141. — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza; da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova cinque ore.

2. Compilazione di un prospetto statistico. La prova vale anche quale saggio di calligrafia.

Durata della prova: cinque ore.

3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: quattro ore.

4. Prova facoltativa di stenografia. Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di ottanta parole al minuto primo, e di saper leggere correntemente lo stenoscritto.

Durata della prova quindici minuti.

Prova orale: (durata quarantacinque minuti)

1. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

2. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di aritmetica.
4. Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
5. Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri
6. Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera.

Prova pratica di dattilografia (durata della prova dieci minuti):

La prova consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: CASSIANI

(5191)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Veduto il proprio decreto 11 gennaio 1957, n. 531/III.a, col quale venne bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Cavagna dott. Arrigo	punti 55,624	su 100
2. Urbinati dott. Alberto	» 55,040	»
3. De Nicolò dott. Antonio	» 55,003	»
4. Mirabelli dott. Alessandro	» 54,137	»
5. Mosca dott. Guido	» 53,639	»
6. Ruatti dott. Adelio	» 52,296	»
7. Calloni dott. Carlo	» 52,166	»
8. Pollini dott. Arturo	» 51,960	»
9. Vinante dott. Giovanni	» 51,684	»
10. Vivaldi dott. Pietro	» 51,636	»
11. Corradini dott. Carlo	» 50,737	»
12. Zanoni dott. Francesco	» 50,660	»
13. Caden dott Damiano	» 50,580	»
14. Degasperi dott. Cesare	» 50,306	»
15. Pizzaia dott. Silvio	» 50,191	»
16. Bacca dott. Camillo	» 49,901	»
17. Ceccato dott. Giusto	» 49,444	»
18. Sartori dott. Bruno	» 49,405	»
19. Bellotto dott. Camillo	» 49,403	»
20. Defrancesco dott. Carlo	» 49,314	»
21. Masetto dott. Giovanni	» 49,276	»
22. Cantoni Lughi dott. Giorgio	» 48,819	»
23. Toblini dott. Michele	» 48,721	»
24. Broseghini dott. Mario	» 47,539	»
25. Donati dott. Bruno	» 47,401	»
26. Praloran dott. Francesco	» 47 —	»
27. Briani dott. Mauro	» 46,805	»
28. Ruffini dott. Gianfranco	» 46,175	»
29. Ferri dott. Egisto	» 46,125	»
30. Zini dott. Ciro	» 46,058	»
31. Unterpertinger dott. Giorgio	» 46,003	»
32. Dezuiian dott Vittorio	» 45,779	»
33. Cazzola dott. Mario	» 45,500	»
34 Furin dott. Michele	» 45 —	»
35. Agosti dott. Mario	» 44,896	»
36. Gelli dott. Luciano	» 44,708	»
37. Pizzini dott. Arturo	» 44,500	»
38. Galante dott. Giovanni	» 43,979	»
39. Bonatti dott. Flavio	» 43,681	»
40. Ferrari dott. Giuseppe	» 43,500	»
41. Frescura dott. Bernardino	» 43,375	»
42. Chiesa dott. Mariano	» 43,319	»
43. Tonini dott. Francesco	» 43,081	»
44. Gallizia dott. Romano	» 43 —	»
45. Cova dott. Giuseppe	» 41,625	»
46. Beber dott. Luigi	» 41,621	»
47. Rossi dott. Francesco	» 41,043	»
48. Marchetti dott. Silvano	» 41 —	»
49. Guidi dott. Giorgio	» 40,837	»
50. Cunaccia dott. Giordano, nato l'8 settembre 1925	» 40,500	»
51. Pascotto dott. Otello, nato il 23 marzo 1927	» 40,500	»
52. Jaizza dott. Francesco	» 39 —	»
53. Montanari dott. Alberto	» 37 —	»
54. Fontanari dott. Renzo	» 36,656	»
55. Paternoster dott. Simone	» 35,569	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo ed a quello dei Comuni interessati.

Trento, addì 6 agosto 1957

Il Commissario del Governo
SANDRELLI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Veduto il proprio decreto 18042/III di data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1956;

Vista l'indicazione delle sedi di preferenza fatta dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto l'art. 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cavagna dott. Arrigo: condotta Consorzio veterinario di: Lomaso, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, San Lorenzo in Banale, Stenico;

2) Urbinati dott. Alberto: condotta Consorzio veterinario di. Vezzano, Padergnone, Lasino, Calavino, Terlago, Vigolo Baselga, Baselga di Vezzano, Cavedine.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo ed a quello dei Comuni interessati.

Trento, addì 6 agosto 1957

Il Commissario del Governo
SANDRELLI

(5023)

PREFETTURA DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1956, n. 281. con il quale è stato bandito il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281. modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:
Ariano dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, professore in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Leinati prof. dott. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Pelliccioli dott. Giacomo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Sozzi, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Bergamo, addì 29 agosto 1957

p. *Il prefetto* ARIANO

(5189)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Padova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 20425, in data 20 dicembre 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Padova;

Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari della provincia di Padova;

Sentito il sindaco di Padova;

Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Padova, è costituita come appresso:

Presidente:

Zazzutti dott. Agostino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lama dott. Guido, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Menzani prof Cesare, docente in malattie infettive e polizia veterinaria;

Pinotti dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Padova, addì 12 agosto 1957

p. *Il prefetto*: MATTESSI

(5176)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visti il precedente decreto prefettizio n. 17059 Div. 3ª in data 9 maggio 1957, con il quale il dott. Albano Umberto è stato assegnato alla condotta medica del comune di Roccacasale;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 17060 Div. 3ª in data 9 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 23 maggio 1957 e, alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Gentile Domenico;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Roccacasale è assegnata al dott. Gentile Domenico.

Il sindaco del comune di Roccacasale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Roccacasale.

L'Aquila, addì 23 agosto 1957

p. *Il prefetto*: MALARBI

(5179)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 26 gennaio 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la dichiarazione del 31 luglio 1957 con la quale il dott. Cannoletta Domenico rinunzia alla nomina della condotta medica di Castrignano del Capo notificatagli in data 1º luglio 1957 da questa Prefettura;

Vista la dichiarazione del 31 luglio 1957 con la quale il dott. Monosi Luigi rinunzia al diritto di nomina che gli compete;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro candidato che segue immediatamente in graduatoria il dott. Monosi Luigi, rinunciatario al posto, ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nicola Mariano è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Castrignano del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 8 agosto 1957

Il prefetto TORRISI

(5113)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352, Div. 3ª San., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 1º giugno 1954, n. 17247 Div. 3ª San.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352 Div. 3ª San.;

Considerato che a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Falmenta Cavaglio Spoccia Cursolo Orasso - Gurro, Gignese Brovello Carpugnino e San Nazzaro Sesia;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono assegnati alle condotte per ciascuno indicate:

Maio dott. Luigi: Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Gurro;

Foracchia dott. Arturo: Gignese Brovello Carpugnino;

Invernizzi dott. Giuseppe: San Nazzaro Sesia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 28 agosto 1957

Il prefetto: LIMONE

(5177)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10500 in data 25 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 11944 del 17 giugno 1957;

Considerato che il concorso si è svolto nei modi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le loro modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

N.	Candidata		Punti	
1.	Ambrosino Maria, nata il 16 gennaio 1922	punti	52,775	su 100
2.	D'Urso Carmela	»	51,738	»
3.	Santoro Elena	»	51,606	»
4.	Nigro Antonia	»	50,975	»
5.	Caponigri Carmela	»	50,900	»
6.	Ballarano Silvana	»	50,625	»
7.	Rossi Edda	»	50,600	»
8.	Sarno Angela	»	50,550	»
9.	Stanco Elsa	»	50,350	»
10.	Russo Anna, coniugata, nata il 9 dicembre 1923	»	50 —	»
11.	Nigro Giovanna, nata il 25 marzo 1926	»	50 —	»
12.	Cataldo Amelia, nata il 31 luglio 1928	»	50 —	»
13.	Lombardese Anna, nata il 28 luglio 1934	»	50 —	»
14.	Salocchi Fiorina	»	49,719	»
15.	Camuso Lavinia	»	49,275	»
16.	Venturino Jole	»	49,244	»
17.	Ciarcia Gilda	»	49,150	»
18.	Catino Anita	»	49,025	»
19.	Màrtiniello Giuseppina	»	49,013	»
20.	De Stefano Dora	»	49 —	»
21.	Salvato Leontina	»	48,562	»
22.	Rondolini Laura	»	48,550	»
23.	Magnani Anna	»	48,500	»
24.	Ruggiero Elisa	»	48,475	»
25.	Grisi Matilde	»	48,113	»
26.	Novellino Maria Pia	»	48,094	»
27.	Palmeri Vincenza	»	48,075	»
28.	Russo Teresa, nata il 3 aprile 1926	»	48 —	»
29.	Sacchetti Ada, nata il 21 febbraio 1930	»	48 —	»
30.	Romagnoli Giuseppina, nata il 12 dicembre 1932	»	48 —	»
31.	Savo Adua Maria Romana, nata il 14 dicembre 1935	»	48 —	»
32.	Morelli Filomena	»	47,775	»
33.	Danza Gaetanina, nata il 1° agosto 1925	»	47,725	»
34.	Longo Battistina, nata il 25 novembre 1925	»	47,725	»
35.	Pacilio Marchetti Angiolina	»	47,650	»
36.	D'Urso Maria	»	47,519	»
37.	Ferraiuolo Anna	»	47,125	»
38.	Manna Jole	»	47,123	»
39.	Tavoloni Vincenza	»	47,050	»
40.	Di Meo Giuseppina	»	46,625	»
41.	Ricciardi Lucia	»	46,550	»
42.	Benedetti Ebe, coniugata, nata il 30 ottobre 1923	»	46 —	»
43.	Murena Arcangela, nata il 16 gennaio 1932	»	46 —	»
44.	Gianfico Clelia	punti	45,606	su 100
45.	Parlato Giuseppina	»	45,550	»
46.	Ippoliti Matilde	»	45,313	»
47.	Fumo Carolina	»	45,100	»
48.	La Posta Rosa	»	45 —	»
49.	Zullo Genoveffa	»	44,750	»
50.	Cefalo Angela	»	44,212	»
51.	Russo Maria Concetta	»	44,169	»
52.	Ianora Rosetta	»	43,844	»
53.	Passaro Angela	»	43 —	»
54.	Minelli Rosa	»	42,500	»
55.	Prèvidi Antonietta	»	42,250	»
56.	Fusco Angela	»	42,050	»
57.	Parente Emilia	»	41,725	»
58.	Formica Anna	»	40,925	»
59.	Grieco Raffaela	»	40,725	»
60.	Ambrosino Maria, nata il 12 novembre 1931	»	40,138	»
61.	Mayer Adelaide, nata il 24 febbraio 1930	»	40 —	»
62.	Melfi Antonietta, nata l'11 ottobre 1935	»	40 —	»
63.	Cristiani Maria	»	38,500	»
64.	Boccia Anna	»	38,394	»
65.	Montesi Erminia	»	38,188	»
66.	Porciello Margherita	»	38,131	»
67.	Pizzoli Amalia	»	38,075	»
68.	Miniero Antonia	»	38 —	»
69.	Montanari Eros	»	37,294	»
70.	Renesto Maria	»	35,875	»
71.	Intonti Rosina	»	35,400	»
72.	Spiniello Irma	»	35 —	»

La presente graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 13 agosto 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956, indetto con decreto n. 10500 del 25 febbraio 1957;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dalle candidate idonee;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le loro modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Ambrosino Maria, nata a Tufino il 16 gennaio 1922: Flumeri;

2) D'Urso Carmela: Bagnoli Irpino;

3) Santoro Elena: San Sossio Baronia;

4) Nigro Antonia: Carifè;

5) Caponigri Carmela: Pietrastornina;

6) Ballarano Silvana: Conza della Campania;

7) Rossi Edda: Tufo;

8) Sarno Angela: Montefusco;

9) Stanco Elsa: Scampitella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 13 agosto 1957

Il prefetto: D'ADDARIO

(5019)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.